



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 143 del 01/12/2010 -
Determinazione nr. 2844 del 02/12/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Associazione Canile di Villotta – Rinnovo di autorizzazione allo scarico su Roggia Baidessa di acque reflue provenienti dall’insediamento sito a Chions, Località Taiedo, Via Villutta, n. 24.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la signora Aurora Bozzer nata a Arzene (PN) il 15.05.49 e residente in Arzene, via Strigelle n.6, in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Canile di Villotta, con sede legale in Arzene, via Strigelle, n. 18, ha presentato istanza, datata 01.02.10 assunta al prot. n. 8956 del 02.02.10, per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico su Roggia Baidessa di acque reflue provenienti dall’insediamento sito a Chions, Località Taiedo, via Villutta n. 24, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 24.05.2007;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 08.06.10 assunte al protocollo n. 48415 del 08.06.10 e di data 30.11.2010 assunte al protocollo n. 88064 del 01.12.2010;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico acque reflue industriali di data 08.06.10;
- note integrative di data 08.06.10 e di data 30.11.2010;
- planimetria insediamento, di data febbraio 2006, pervenuta in data 08.06.10;

sottoscritte anche dal professionista abilitato:

- relazione per lo scarico su acque superficiali, di data 30.04.10, con allegata “mappa” in scala 1:10.000;
- planimetria insediamento, di data febbraio 2006, pervenuta in data 08.06.10;
- vasca di prima pioggia: sezione 1–1 e schema di flusso;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 24.05.2007:

- Relazione tecnica datata 30.03.07;
- corografia dell’area in scala 1:5000;
- particolari delle sezioni di data 15.04.2002 e schema di flusso dell’impianto di depurazione di data

31.03.2002;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante della Associazione per il Canile di Villotta e di data 08.06.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

nell'insediamento viene effettuata attività di allevamento e assistenza veterinaria di animali abbandonati;

le acque reflue che generano lo scarico indicato con "B" in planimetria derivano da:

- a) pulizia dei box per il ricovero degli animali mediante acqua calda e disinfettanti;
- b) acque meteoriche di dilavamento dell'area scoperta dei box di vecchia realizzazione, acque piovane di prima pioggia dilavanti le coperture e le zone scoperte dei box di recente realizzazione;
- c) pulizia dei contenitori per i mangimi;
- d) servizi igienici e lavandini della cucina e dell'ambulatorio;

le acque di cui ai punti a) e b) vengono inviate all'impianto di depurazione, avente capacità massima di trattamento di 5 mc/giorno, costituito dalle seguenti apparecchiature: grigliatura grossolana, sollevamento, vasca di accumulo e omogeneizzazione, vasca di ossidazione biologica del tipo a fanghi attivi con aerazione mediante diffusori porosi, vasca di sedimentazione;

le acque di cui ai punti c) e d) sono inviate a trattamenti di tipo primario;

a piè d'impianto di depurazione è individuato in planimetria con la lettera "A" il "pozzetto di prelievo acque depuratore" (scarico parziale); subito a monte dello scarico, nella stessa planimetria, è individuato con "C" il "pozzetto di prelievo acque totali" (scarico generale B);

lo scarico "B" avviene nella Roggia Baidessa, in quanto "...la condotta fognaria dista dal canile circa 1.750 m...";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione il Legale Rappresentante ha dichiarato che *"lo scarico attualmente in essere non ha caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto allo scarico precedentemente autorizzato...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione"*;

DATO ATTO che il titolare dello scarico, con nota di data 08.06.10, ha dichiarato che *"... i pozzi disperdenti sono stati by - passati ed isolati..."* e con nota di data 30.11.2010 che *"...la vasca di prima pioggia...è stata realizzata nel corso del 2007"*;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche derivanti delle grondaie, che non sono oggetto della presente autorizzazione;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 35144 del 14.04.2010, è stato comunicato l'avvio del procedimento, informando anche l'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, l'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e il Comune di Chions;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 700,00 di data 28.01.10 introitati:

- € 600,00 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 1642 e 1643 del 25.03.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano, tra gli altri, il costo per l'istruttoria Provincia, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e, pertanto, si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, l'Associazione Canile di Villotta, con sede legale in Arzene, via Strigelle, n. 18, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, allo scarico su Roggia Baidessa di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito a Chions, Località Taiedo, via Villutta n. 24, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati:
 - nel pozzetto di ispezione "C" posto a monte dello scarico finale e che raccoglie tutte le

- acque reflue dell'insediamento (scarico generale B);
- a piè d'impianto di depurazione (scarico parziale A);
- b) deve essere rispettata, allo scarico generale e parziale dal depuratore, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - c) i punti di misurazione degli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - d) vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore, con frequenza annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui seguenti parametri. BOD, COD, pH, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso, solidi sospesi totali e cloro attivo libero;
 - e) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - f) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - h) si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda.
3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
 5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento e pertanto fino al 11.12.2014. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
 7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.

8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che le spese da sostenersi riguardano, tra l'altro, le analisi chimiche su campione dello scarico da corrispondersi all'ARPA FVG e pertanto si procederà a conguaglio dietro presentazione di fattura da parte di detto Ente.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 02/12/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni